

Spettabile Commissione Elettorale "IIS Einaudi" di Chiari

Ai Soggetti aventi titolo richiedenti

Oggetto: Ricorso avverso la determina "*La RSU non si può insediare perché non completa di tutti i suoi membri. Pertanto non si può procedere alla sua proclamazione*" di cui al Tabellone "Risultati delle elezioni RSU 2022" afferente a "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO A298E45 - PR. U. N. 0002703 DEL 09/04/2022 - II.10".

Il Sottoscritto Cattelan Adriano, coordinatore provinciale della Federazione Gilda-Unams, **chiede di annullare la determina** "*La RSU non si può insediare perché non completa di tutti i suoi membri. Pertanto non si può procedere alla sua proclamazione*" di cui al Tabellone "Risultati delle elezioni RSU 2022" afferente a "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO A298E45 - PR. U. N. 0002703 DEL 09/04/2022 - II.10" **e di procedere nei tempi previsti dalla circolare ARAN alla proclamazione degli eletti.**

Tale richiesta viene avanzata per le seguenti fondate

Motivazioni:

1) applicazione corretta di quanto disposto dalla Circolare ARAN n.1/2022, Paragrafo 13 intitolato "Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi", penultimo capoverso "*Il verbale deve essere trasmesso all'A.Ra.N. dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (numero 3) previsti per la sua valida costituzione*".

Tale norma, infatti, in coordinamento con i principi giuridici generali, afferma chiaramente che il numero dei componenti minimi della RSU è di "Numero 3", per qualsiasi fattispecie di scuola e di numero di elettori.

Nel caso concreto, riguardante la scuola "IIS Einaudi" di Chiari, risultano 5 (cinque) eletti. Poiché il numero 5 (cinque) supera il numero minimo prescritto di 3 (tre), l'elezione pienamente valida. Talchè non si comprende il senso della determina contro cui si ricorre;

2) applicazione corretta delle FAQ disponibile sul sito ARAN e, in particolare della FAQ CQRS164 che così prevede "*Nella circolare Aran n. 1 del 2018, pubblicata in occasione delle elezioni RSU tenutesi ad aprile del medesimo anno, al paragrafo 13 (terz'ultimo capoverso), veniva chiarito che nel caso in cui non fosse stata possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi), era esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Di conseguenza,*

laddove per via di tale impossibilità di assegnazione del seggio la RSU non fosse risultata composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione le elezioni dovevano essere ripetute riattivando l'intera procedura. Pertanto, nel caso di elezione di due soli componenti della RSU, la stessa non sarà validamente costituita, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà invitare le organizzazioni rappresentative del comparto di riferimento ad indire nuove elezioni?";

3) i principi giuridici generali di ordine superiore, richiamati superiormente al punto 1), comprendono i principi di non illogicità delle norme, di salvaguardia della rappresentatività, della libertà nella formazione delle liste, di efficacia ed efficienza amministrativa, nel non ledere immotivatamente interessi diffusi.

Questa parte vanta interesse legittimo in questo ricorso in quanto presentatore nelle stesse elezioni RSU della lista GILDA-UNAMS.

Rebus sic stantibus questa parte insiste nella richiesta di **annullare la determina** “*La RSU non si può insediare perché non completa di tutti i suoi membri. Pertanto non si può procedere alla sua proclamazione*” e di **procedere nei tempi previsti dalla circolare ARAN alla proclamazione degli eletti.**

Distinti Saluti.

Brescia, 11 aprile 2022

Il Coordinatore provinciale FGU

Prof. Cattelan Adriano